

5

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROGETTO
DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Bergamo, 12 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Federico Giuseppe Mele

IL PROGETTISTA

Geom. Paolo Previtali

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Ing. Fabio Ghisalberti

IL GRUPPO DI LAVORO

Geom. Paolo Previtali

Ing. Fabio Ghisalberti

P.I. Leonello Pirola

Arch. Rossana Betelli

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO
MURI DI SOSTEGNO SUI COLLI E IN CITTÀ ALTA - ANNO 2018**
via Sant'Alessandro

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

ARTICOLO 1)

Il Comune di Bergamo appalta all'impresa ".....", di seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di "*Manutenzione straordinaria con consolidamento e rifacimento muri di sostegno sui Colli e in Città Alta - anno 2018*".

ARTICOLO 2)

L'importo complessivo netto dell'appalto affidato alla società appaltatrice è di €....., corrispondente all'importo soggetto a ribasso di € 153.000,00 diminuito del ribasso offerto del (.....), e incrementato di € 7.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara in atti del comune.

ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche nel capitolato speciale d'appalto approvato con deliberazione della giunta comunale in data n. p.g., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, come se fosse di seguito trascritto.

ARTICOLO 4)

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, un proprio programma dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste per le opere appaltate, come meglio evidenziato all'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 5)

Per quanto attiene la consegna, la sospensione e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione dei lavori stessi, nonché i compensi all'appaltatore per danni di forza maggiore, si fa riferimento ai corrispondenti articoli del D.lgs. 50/2016, al capitolato speciale d'appalto e al D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 è quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10 comma 2 - lettere a), b), c) e d) del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 6)

L'appalto ha la durata di 90 giorni naturali,

successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per grave ritardo a sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 7)

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente dal comune con mezzi di bilancio e secondo le modalità stabilite dall'art. 16) del capitolato speciale d'appalto, e cioè in base a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il credito della società appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di € 50.000,00.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa appaltatrice, come risulta da nota in data....., indica quale conto corrente dedicato il conto n° _____ acceso presso _____; sono abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri _____ (c.f. _____), _____ (c.f. _____).

L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: _____, mentre il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: _____.

ARTICOLO 9)

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilità dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Per quanto attiene invece ai termini del collaudo si richiama l'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, mentre per le specifiche modalità del collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

Per quanto concerne le responsabilità e gli

obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 10)

Per quanto attiene i controlli in ordine all'operato dell'impresa appaltatrice, gli stessi spettano al responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal D.lgs. 50/2016 e dal D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018.

ARTICOLO 11)

Le parti danno atto che la società appaltatrice potrà/non potrà subappaltare o concedere in cottimo parte dei lavori oggetto dell'appalto, avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara apposita dichiarazione ai sensi dell'art.105 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12)

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto, la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 13)

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la società appaltatrice ha

prestato la garanzia di €.....come
risulta da _____

col n. _____ del _____, in atti del comune.

Tale garanzia, come sopra costituita, verrà
svincolata nei modi e termini previsti
dall'articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14)

L'impresa appaltatrice ha piena conoscenza
del contenuto integrale e sottoscrive per
accettazione, contestualmente al presente atto, il
Protocollo d'intesa siglato in data 10.07.2012 tra
l'Amministrazione comunale di Bergamo e e Feneal-
Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di
Bergamo in ordine alla tutela dei lavoratori nei
cantieri edili.

Il Protocollo d'intesa costituisce allegato
del presente contratto d'appalto.

ARTICOLO 15)

Tutti i diritti e le spese del presente atto,
inerenti e conseguenti, fino alla sua completa
esecuzione, sono a carico della società appalta-
trice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del

D.M. 145/2000 l'impresa appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di Bergamo presso.....

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non materialmente allegati, il capitolato speciale d'appalto e i documenti richiamati all'articolo 4 del suddetto elaborato progettuale, fra cui gli elaborati grafici e le relazioni di progetto, il piano di sicurezza e coordinamento, il cronoprogramma, l'elenco prezzi unitari, il computo metrico estimativo, oltre al Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione comunale della Città di Bergamo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012 n. E0093039 p.g..

Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. facciate per intero più righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano

alla lettura degli atti citati per averne già preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL DIRIGENTE

LA PARTE CONTRAENTE

L'UFFICIALE ROGANTE



COMUNE DI BERGAMO



Comune di Bergamo

E0093039 10/07/2012



[VI.5/]

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l'Amministrazione comunale della Città di Bergamo
e Feneai-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil della provincia di Bergamo

Il giorno 10 (DIECI) del mese di luglio dell'anno 2012, alle ore 11.00, presso la sede comunale sila in Bergamo p.zza Matteotti 27,

FRA

- il Sindaco Franco Tentorio, l'Assessore ai Lavori pubblici Alessio Saltarelli ed il Dirigente Responsabile dell'Area "Lavori pubblici" Arch. Giorgio Cavagnis, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Bergamo, di seguito definita "Comune di Bergamo"

e

- il Sig. Francesco Grieco, Segretario di FENEAL UIL, il Sig. Gabriele Mazzoleni, Segretario di FILCA CISL ed il Sig. Angelo Chiari, Segretario di FILLEA CGIL, organizzazioni sindacali di categoria di seguito definite "OO.SS.",

si stipula quanto segue.

Premesso che:

- la cura delle persone coinvolte nell'attività lavorativa è interesse primario della comunità e ragione di sviluppo, e pertanto il Comune di Bergamo intende affermare con forza il ruolo sancito dalla Costituzione e dal D.lgs. 267/00 quale istituzione che *"rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"* ed esercitare, con efficacia e trasparenza, i propri poteri di *"autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa"*;








- è interesse comune dei sottoscrittori del presente protocollo tutelare il cittadino lavoratore attraverso informative relative alle proprie responsabilità nonché ai diritti e doveri degli stessi;
- il settore delle costruzioni, con riferimento ai cantieri pubblici, ha un impatto territoriale importante ai fini sociali ed ambientali per tutta la comunità;
- la trasparenza e la regolarità delle imprese sono condizioni essenziali per il rispetto dei diritti dei lavoratori, per la qualità delle opere pubbliche oltre che garanzia per il Committente;
- nei cantieri edili i Committenti e gli operatori economici che realizzano l'intervento devono operare in assoluta trasparenza e sicurezza nel rigoroso rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro, contrastando e prevenendo fenomeni di illegalità, anche con riferimento alle infiltrazioni di organizzazioni malavitose, ivi compreso tutto il ciclo appalti.

Premesso inoltre che, con il presente protocollo, le parti intendono:

- definire e condividere alcuni strumenti per la verifica della puntuale applicazione delle leggi sulla sicurezza, della regolarità delle imprese e dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- definire la lotta al lavoro nero, agli infortuni ed all'illegalità come obiettivi comuni irrinunciabili e non negoziabili;
- considerare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e il contratto integrativo della provincia di Bergamo, siglato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese edili ed affini, quale riferimento economico e normativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili operanti nel cantiere in qualsivoglia forma, appalto, subappalto, sub affidamento o sub contratto, fermo restando l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di riferimento per tutti gli altri lavoratori;
- dare piena applicazione al dettato normativo e regolamentare in ordine alla verifica della regolarità contributiva degli operatori economici presenti sul cantiere edile, attestata mediante acquisizione di apposita certificazione (DURC) rilasciata in via esclusiva dalla Cassa Edile o Edilcassa di Bergamo dietro richiesta del comune di Bergamo, nel rispetto di una congruità che sarà determinata dalle Casse Edili;
- impegnare le parti, per lavori di una certa rilevanza sotto il profilo economico e/o strategico, ad incontrarsi per definire specifici programmi di gestione degli stessi ed eventuale sottoscrizione di singoli protocolli operativi.

Premesso infine che le Parti:




- o ritengono indispensabile che nel cantiere edile la vita collettiva e sociale si svolga nel rispetto della dignità dei lavoratori, con particolare attenzione al decoro per i servizi igienici e gli spogliatoi (ave necessario anche alloggi e mensa), attraverso la responsabilizzazione dell'impresa a cui è stata assegnata l'opera e, comunque, di tutte le imprese impegnate nella realizzazione;
- o ritengono che la gestione di un efficace sistema di informazioni e di relazioni tra i sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa costituisca presupposto essenziale alla verifica delle problematiche legate alla costruzione delle opere e propedeutico ad un'applicazione efficace delle premesse sopraesposte;
- o ritengono prioritario attivare tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente finalizzati a garantire i diritti dei lavoratori ed a selezionare le imprese più strutturate e più specializzate sotto tale profilo, creando un freno alla competizione sleale, alla dequalificazione, al lavoro nero, all'evasione fiscale e contributiva;
- o considerano l'"*agibilità sindacale*" del cantiere come presupposto e garanzia dell'applicazione dei contratti collettivi e degli strumenti concordati;
- o in relazione agli appalti che, per rilevanza di importo o complessità tecnica o altri elementi, sono ritenuti strategici per l'Amministrazione comunale, considerano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quello meglio rispondente alle finalità del presente protocollo, al fine di creare i presupposti per una superiore qualità dell'opera oltre che premiare gli operatori economici più strutturati e più specializzati;
- o in caso di costituzione di albi ufficiali dei fornitori cui attingere in caso di procedura negoziata, o comunque in generale nella scelta degli operatori economici da invitare a tali procedure, ritengono necessario considerare criteri correlati alle finalità del presente protocollo in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia;
- o considerano quale ipotesi di lavoro la possibilità di istituire un gruppo di personale formato e specializzato preposto alle verifiche dei cantieri pubblici ed anche di quelli privati, secondo gli indirizzi del presente protocollo;
- o assumono concordemente che le premesse facciano parte integrante del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso si concorda

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal comune di Bergamo aventi per oggetto la realizzazioni di opere pubbliche.

2. Il Comune di Bergamo, successivamente alla stipula del contratto, invierà alle OO.SS. firmatarie, per posta elettronica, il nominativo dell'impresa assegnataria. In fase di autorizzazione del subappalto e di ricevuta comunicazione di forma similari di sub-affidamento, saranno altresì comunicati nominativi di tutte le imprese impegnate nell'opera.
3. Le parti verificheranno l'iscrizione delle imprese presso le Casse Edili della provincia di Bergamo e la corrispondenza tra le segnalazioni dell'impresa e quelle denunciate nelle Casse. Nel caso si dovessero riscontrare anomalie, l'impresa esecutrice dovrà procedere alla regolarizzazione, fatte salve le più gravi sanzioni.
4. Le parti verificheranno che i cartelli di cantiere contengano anche le informazioni di tutte le imprese sub-affidatarie operanti nel cantiere e che gli stessi siano costantemente aggiornati e leggibili.
5. Le OO.SS., qualora accertino che l'impresa appaltatrice non ha provveduto al pagamento delle retribuzioni del personale presente sul cantiere, provvederanno alla tempestività segnalazione del fatto al comune di Bergamo, chiedendo se necessario il blocco dei pagamenti.
6. Le parti concordano che la grave e reiterata inottemperanza alle norme richiamate nel presente Protocollo può costituire causa di risoluzione del contratto in danno dell'impresa appaltatrice.
7. Il comune di Bergamo favorirà l'agibilità sindacale nel cantiere e le OO.SS. si impegnano nella gestione dei conflitti che potrebbero insorgere durante la costruzione delle opere.
- B. Le OO.SS. si impegnano a verificare il rispetto della contrattazione nazionale e territoriale, in relazione alla formazione dei lavoratori, alla sorveglianza sanitaria ed alle visite mediche. Tale verifica dovrà avvenire prima dell'apertura del cantiere anche attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e gli Organismi Paritetici, a cui le OO.SS. invieranno tempestivamente la richiesta di intervento.
9. Le OO.SS., anche attraverso gli RLST e gli Organismi Paritetici, verificheranno l'avvenuta elezione, ove previsto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nel



caso non si fosse proceduto all'elezione o l'elezione non sia conforme alla contrattazione di settore, le OO.SS. informeranno di tale fatto il comune di Bergamo.

10. Le parti danno atto che il presente protocollo costituisce a tutti gli effetti allegato al contratto di appalto, pertanto documento che gli operatori economici dovranno sottoscrivere contestualmente alla firma del contratto principale prima dell'apertura del cantiere.

11. Le parti si impegnano, con cadenza semestrale, a verificare lo stato di attuazione del presente protocollo. Si impegnano altresì, in esito alla verifica di cui al punto precedente, a valutare la possibilità di stipulare singoli protocolli operativi relativi a cantieri di particolare rilevanza strategica o economica, al fine di implementare le modalità di collaborazione e verifica di cui al presente protocollo d'intesa.

12. Il presente protocollo costituirà parte integrante e sostanziale dei contratti d'appalto per opere pubbliche sottoscritti dal comune di Bergamo con riferimento agli interventi previsti nell'elenco dei lavori pubblici per l'annualità 2012 e per le annualità successive, così come determinato in sede di programmazione dal Consiglio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Franco Tentorio



L'Assessore ai lavori pubblici

Alessio Saltarelli



Il Dirigente Area Lavori pubblici


Arch. Giorgio Cavagnis



Per le OO. SS.

FENEAL UIL

Francesco Grieco



FILCACISL

Gabriele Mazzoleni



FILLEACGIL

Angelo Chiari

